

**DOCUMENTO CONSULTAZIONE 186/2023/R/EEL “ELENCO DEI SOGGETTI ABILITATI ALLA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA AI CLIENTI FINALI DI CUI AL DECRETO DEL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 25 AGOSTO 2022: ORIENTAMENTI IN MERITO ALLE PROCEDURE DELLE COMUNICAZIONI FUNZIONALI ALLA PERMANENZA”**

**Premessa**

Con il documento in oggetto, l’Autorità delinea i propri orientamenti in merito alle procedure previste al fine di consentire la verifica dei requisiti e degli indicatori di natura finanziaria che devono essere rispettati dalle imprese per la permanenza nell’elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali.

A riguardo, A2A ritiene necessario evidenziare la necessità che venga esplicitato, nella delibera di prossima adozione, che **i ritardi di pagamento, considerati ai fini della verifica del requisito della regolarità dei pagamenti, siano solo quelli che generano una richiesta di maggiorazione della garanzia prestata dall’utente**, come previsto Codice di rete tipo per il servizio di trasporto dell’energia elettrica (CTTE), e che conseguentemente **la verifica escluda sia le fatture afferenti gli ulteriori corrispettivi che i ritardi di pagamento per cui l’utente abbia contestato al distributore la correttezza della fattura**.

In riferimento ai possibili contenziosi tra imprese di distribuzione e Utenti del Dispacciamento, generati a seguito di fatturazioni errate, **A2A ritiene opportuno che siano riviste le tempistiche** (di tre giorni lavorativi) **con le quali i distributori siano tenuti a mettere a disposizione del SII le informazioni riguardanti la regolarità dei pagamenti delle imprese di vendita**. Si fa presente, infatti, che si possono verificare situazioni in cui, a valle della richiesta dell’incremento della garanzia da parte dell’impresa di distribuzione a seguito della verifica semestrale, come previsto dall’art 3.2 delle CTTE, si aprano contenziosi con gli UdD e possano emergere errori in fase di verifica. Per tali motivazioni, in considerazione della necessità di avere un’informazione “certificata” e che garantisca la segnalazione al SII dei soli i venditori effettivamente inadempienti alle disposizioni normative, si propone che sia ampliato a 15 giorni lavorativi il termine entro il quale le imprese di distribuzione mettano a disposizione le informazioni inerenti la regolarità dei pagamenti.

Parimenti, con l’occasione ci preme **evidenziare le difficoltà**, spesso riscontrate dall’Utente del Dispacciamento, **in merito alla messa a disposizione da parte di alcune imprese di distribuzione del documento di riepilogo delle fatture emesse e dei relativi pagamenti**, come previsto dalla determina 5/2022 – DMRT. Si segnala infatti che talvolta alcuni distributori oltre a non rispettare l’obbligo di messa a disposizione mensile, inviano il documento attraverso lo SDI o con comunicazioni aventi differente oggetto, rendendo così difficoltoso il monitoraggio delle fatture da parte degli UdD.

Infine, si segnala che, per quanto concerne gli aspetti operativi della procedura ipotizzata da ARERA, è fondamentale che sia aperto un tavolo di confronto tra il SII e i soggetti coinvolti al fine di strutturare dei flussi che garantiscano una semplicità di implementazione e veicolino solo le informazioni strettamente necessarie alla verifica del requisito.

### ***Osservazioni puntuali***

***Q1 Si condividono gli orientamenti dell’Autorità in merito alle procedure di comunicazione degli esiti delle verifiche della regolarità dei pagamenti ai sensi del CTTE e alle valutazioni della loro rilevanza per le finalità del Regolamento? Si individuano criticità? Si individuano altri elementi da considerare?***

A2A condivide in linea generale il documento proposto, ma evidenzia la necessità che il processo sia strutturato affinché sia evitato che eventuali errori di verifica da parte delle imprese di distribuzione diano luogo all’attivazione delle procedure di esclusione dall’elenco. Per tale motivazione si ribadisce la necessità di ampliare il termine entro il quale il distributore debba mettere a disposizione del SII le informazioni circa la mancata regolarità dei pagamenti dell’UdD (entro 25° giorno lavorativo fine del semestre), al fine di garantire adeguate tempistiche volte a risolvere potenziali contestazioni con gli UdD. A riguardo si propone inoltre che nel processo di comunicazione tra distributore e SII sia previsto un apposito flusso di annullamento, volto ad annullare la comunicazione qualora a posteriori il distributore abbia evidenza di eventuali errori effettuati in fase di verifica.

***Q2 Si ritiene opportuno che siano comunicati al SII (ed eventualmente resi disponibili ai venditori) anche i casi in cui le imprese distributrici rilevino un solo ritardo ai sensi del CTTE da parte degli utenti?***

A2A ritiene che tale proposta rappresenti un eccessivo aggravio operativo per le imprese di distribuzione, in quanto dovrebbero predisporre i propri sistemi affinché a seguito anche di un solo ritardo inviino un apposito flusso al SII.

***Q3 Si ritiene opportuno prevedere una scadenza più ravvicinata per la messa a disposizione da parte del SII degli esiti delle verifiche della rilevanza dei ritardi riscontrati gli utenti? Se sì, motivare.***

A2A non condivide tale proposta, ma ribadisce la necessità che il termine per la comunicazione sia ampliato al fine di garantire adeguate tempistiche per la risoluzione di eventuali contestazioni con gli UdD.

**Q4 Si condividono gli orientamenti presentati in merito ai casi di verifiche condotte da imprese distributrici aventi meno di 100.000 clienti connessi alle proprie reti?**

A2A condivide quanto proposto.

**Q5 Si condivide l'orientamento di incaricare il SII di comunicare all'Autorità gli esiti delle verifiche della regolarità dei pagamenti ai sensi del CTTE, a prescindere dalla rilevanza ai fini della permanenza nell'elenco, per quanto riguarda gli esercenti il servizio a tutele gradualì per le microimprese? Si individuano criticità?**

Relativamente a tale proposta si evidenziano delle criticità legate all'impossibilità da parte dei Distributori di valutare separatamente (per mercato) l'irregolarità dei pagamenti dell'UdD che opera anche come esercente il servizio a tutele gradualì per le microimprese, in quanto, talvolta, gli esercenti operano con un unico codice di dispacciamento.

**Q6 Si condividono gli orientamenti finalizzati a consentire il dispiegarsi delle previsioni del Regolamento per quanto riguarda le verifiche degli esiti dei pagamenti delle fatture emesse da Terna?**

**Q7 Si ritiene necessario tenere conto di altre considerazioni?**

**Q8 Si condivide l'orientamento di incaricare il SII di comunicare all'Autorità gli esiti dell'indice IO, a prescindere dalla rilevanza ai fini della permanenza nell'elenco, per quanto riguarda gli esercenti il servizio a tutele gradualì per le microimprese? Si individuano criticità?**

**Q9 Si condivide l'orientamento in merito alla verifica dei venditori senza contratti per l'ultimo anno?**

A2A condivide quanto proposto.

**Q10 Si condividono gli orientamenti presentati, e in particolare la definizione della decorrenza delle verifiche previste, al fine della permanenza nell'elenco?**

A2A condivide quanto proposto purché siano garantite ai soggetti interessati adeguate tempistiche di implementazione; pertanto, è necessario che il provvedimento entri in vigore almeno sei mesi dopo alla data di pubblicazione delle Specifiche Tecniche da parte del SII.